



COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Via Trento 2 - 09037 San Gavino Monreale (MD)

Tel. 070937491 -Fax 0709375013

STATUTO COMUNALE

STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE

NR. 61 DEL 12/10/2006

Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Nr. 19 del 26/06/2007

Indice

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

- ART. 1 – Il Comune
- ART. 2 – Il territorio, la sede
- ART. 3 – Nuova Provincia del Medio Campidano
- ART. 4 – Stemma, gonfalone e uso delle bandiere
- ART. 5 – Cittadinanza Onoraria
- ART. 6 – Le funzioni del Comune
- ART. 7 – I Compiti Del Comune per i servizi di competenza statale
- ART. 8 – Uso della lingua sarda
- ART. 9 – Pari opportunità

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I – ORGANI

- ART. 10 – Competenze e Responsabilità
- ART. 11 – Il Consiglio Comunale
- ART. 12 – Linee Programmatiche
- ART. 13 – Mozione di Sfiducia
- ART. 14 – I Consiglieri Comunali
- ART. 15 – Il Presidente Del Consiglio
- ART. 16 – Il Vice Presidente Del Consiglio
- ART. 17 – L’Ufficio di Presidenza
- ART. 18 – Durata del Mandato e Revoca del Presidente e del Vice Presidente
- ART. 19 – Esercizio della Potestà Regolamentare
- ART. 20 – Commissioni Comunali Permanenti
- ART. 21 – Commissioni Speciali
- ART. 22 – Commissioni di Controllo e di Garanzia

CAPO II – GLI AMMINISTRATORI COMUNALI

- ART. 23 – Condizione Giuridica
- ART. 24 – Indennità
- ART. 25 – Il Sindaco
- ART. 26 – Rapporti tra il Sindaco e il Presidente del Consiglio
- ART. 27 – Rapporti tra il Sindaco e il Consiglio Comunale
- ART. 28 – Giunta: nomina e composizione
- ART. 29 – Competenze e Funzionamento della Giunta
- ART. 30 – Assessori
- ART. 31 – Vice Sindaco
- ART. 32 – Dimissioni, Impedimento Permanente, Rimozione, Decadenza, Sospensione o Decesso del Sindaco

TITOLO III – LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO I – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- ART. 33 – Partecipazione dei cittadini
- ART. 34 – Riunioni ed Assemblee
- ART. 35 – Consultazioni
- ART. 36 – Istanze, Petizioni e Proposte
- ART. 37 – Istanze
- ART. 38 – Petizioni
- ART. 39 – Proposte
- ART. 40 – Referendum
- ART. 41 – Azione Popolare
- ART. 42 – Consiglio Comunale dei Ragazzi

ART. 43 – Consulte Cittadine

CAPO II – PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

ART. 44 – Pubblicità degli Atti

ART. 45 – Regolamenti

ART. 46 – Deliberazioni degli Organi Collegiali

ART. 47 – Interpretazione e Applicazione di Norme

ART. 48 – Diritto di Accesso e di Informazione dei Cittadini

ART. 49 – La Partecipazione ai Procedimenti Amministrativi

CAPO III – DIFENSORE CIVICO

ART. 50 – Nomina e Funzioni

ART. 51 – Limiti alla Funzione di Difensore Civico

TITOLO IV – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 52 – Svolgimento dell'Azione Amministrativa

CAPO I – COMPETENZE DEI COMUNI

ART. 53 – Servizi Comunali

ART. 54 – Gestione in Economia

ART. 55 – La Concessione ai Terzi

ART. 56 – Gestione Servizi Pubblici

ART. 57 – Aziende Speciali

ART. 58 – Le Istituzioni

ART. 59 – Le società di Capitale

ART. 60 – Le Fondazioni

ART. 61 – Trasparenza degli Enti

ART. 62 – Designazione e Nomina dei Rappresentanti del Comune presso Enti

CAPO II – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE, ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 63 – Convenzioni

ART. 64 – Consorzi

ART. 65 – Unioni di Comuni

ART. 66 – Accordi di Programma

TITOLO V – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 67 – Principi Generali

ART. 68 – Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

ART. 69 – Il Personale

ART. 70 – Responsabili di Settore

ART. 71 – Rapporti Assessori – Responsabili di Settore

ART. 72 – Contratti a Tempo Determinato e Collaborazioni Esterne

ART. 73 – Strumenti di Controllo Interno

ART. 74 – Il Segretario Generale e il Vice Segretario

ART. 75 – Il Direttore Generale

ART. 76 – Responsabilità degli Amministratori e dei Dipendenti Comunali

TITOLO VI – FINANZA E CONTABILITA'

ART. 77 – Ordinamento

ART. 78 – Attività Finanziaria del Comune

ART. 79 – Amministrazione dei Beni Comunali

ART. 80 – Contabilità Comunale

ART. 81 – Attività Contrattuale

ART. 82 – Revisione Economico - Finanziaria

ART. 83 – Controllo Economico della Gestione

TITOLO VII – RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

ART. 84 – Partecipazione alla Programmazione

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 85 – Modificazione e Abrogazione dello Statuto

ART. 86 – Adozione dei Regolamenti

ART. 87 – Entrata in Vigore

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Il Comune

1. Il Comune è l'ente che rappresenta la comunità di San Gavino Monreale e ne cura gli interessi. Come tale ne promuove lo sviluppo e favorisce ogni iniziativa tesa a determinarne il progresso economico sostenibile, sociale e culturale, esercitando tutte le funzioni amministrative, non espressamente attribuite dalla legge ad altri enti, che concernono la popolazione e il territorio comunale nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo il quale la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti secondo i principi della Costituzione e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. E' titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta europea delle Autonomie Locali e nella prospettiva di un' Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con enti locali di altri Paesi anche al fine di cooperare al completamento dell' Unione Europea ed al superamento delle barriere fra popoli e culture.
5. Il Comune uniforma la propria azione ai seguenti principi e valori:
 - a) Promozione della dignità sociale, della libertà e dell'uguaglianza davanti alla legge di tutte le persone senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali, anche attraverso la valorizzazione delle differenze;
 - b) valorizzazione delle famiglie, quali luoghi di crescita e formazione della persona;
 - c) promozione delle associazioni non profit fondate sul volontariato, quali luoghi di

- crescita e diffusione della solidarietà e democrazia civile;
- d) lavoro quale base dello sviluppo democratico della comunità locale;
- e) ordinata convivenza sociale, fondata sulla libertà, la pace, la tolleranza, la solidarietà e la giustizia;
- f) parità giuridica, economica e sociale fra le persone senza distinzione di sesso, di razza, di religione e cultura attraverso l'individuazione di strumenti di governo atti a garantire l'attuazione di pari opportunità;
- g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- h) difesa dell'ambiente e della qualità della vita, tutela del territorio come bene da preservare.

6. Il Comune esercita le proprie funzioni adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti in termini di benefici per la propria comunità. In particolare, nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi statali e regionali nelle materie di assistenza, d'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate, coordina gli interventi con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero operanti nell'ambito territoriale, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 2 Il territorio, la sede.

1. Il Comune di San Gavino Monreale, in successione storica, dopo la "Corona de villa" giudicale, la magistratura podestarile catalano-aragone, ed il consiglio comunitativo sabaudo-piemontese, si colloca tra le istituzioni locali in cui, in misura più o meno rilevante, si è espressa la volontà di autonomia e di autogoverno delle popolazioni sanganesi.
2. La comunità di San Gavino Monreale opera per la sua integrazione nella realtà storica, culturale e socio-economica dell'area del Medio Campidano ed, a tale scopo, promuove ogni iniziativa finalizzata a realizzare un armonico sviluppo dell'area.
3. Il territorio del comune di San Gavino Monreale, in lingua sarda Santu Engiu si estende su di una superficie di 8.754 ettari ed è geograficamente confinante con i Comuni di Sardara, Sanluri, Villacidro, Gonnosfanadiga e Pabillonis.

4. Il territorio viene inteso non solo come ambito geografico, ma anche come sistema fisico-naturale e risorsa da tutelare e valorizzare.
5. La Sede Municipale è ubicata nella Via Trento. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale: esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 3 Nuova Provincia Medio Campidano

1. Il Comune di San Gavino Monreale si impegna a promuovere tutte le iniziative idonee ad attivare il processo di attuazione della nuova provincia del Medio Campidano, nella convinzione che tale risultato rappresenta lo sbocco finale di istanze ed attese che da tempo sono maturate per riconoscere al territorio interessato ed alla sua popolazione quella integrazione economica, culturale e di costumi che negli anni si è andata formando.

Art. 4 Stemma, gonfalone e uso delle bandiere.

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome SAN GAVINO MONREALE e con lo stemma concesso; ne sono vietati l'uso al di fuori dei fini istituzionali, e comunque, da quelli previsti nell'apposito regolamento.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, può essere esibito il gonfalone comunale, nella foggia autorizzata, purchè alla presenza del Sindaco o di un suo delegato.
3. Oltre il tricolore nazionale, verranno esposte, nei casi previsti dalla legge, anche la bandiera della Regione Sarda e dell'Unione Europea.
4. Lo stemma del Comune di San Gavino Monreale è costituito da "campo argento. – In posizione sovrastante il Santo (viso, braccia e gamba di carnagione; corazza azzurra e breve tunica rossa) a cavallo (nero e marrone scuro) con bandiera dorata granata ad asta dorata. – In posizione sottostante il castello (rosso, mattonato, chiuso, finestrato di nero) su collina (verde) chiusa da tre fiori di zafferano al naturale.
5. Il Gonfalone del Comune di San Gavino Monreale è costituito da "drappo partito di bianco e granata, caricato dell'arma sopradescritta e ornato di ricchi fregi d'argento. – sopra l'arma è posta la corona da Comune, argento. – In posizione sottostante abbracciano l'arma due fronde, alla destra fronda di alloro verde con bacche oro, alla sinistra fronda di quercia verde con ghiande oro, legate in basso

da nastro tricolore. – Nella posizione più elevata la scritta bilingue (italiano e sardo) Comune di San Gavino Monreale.

6. Il Regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone.

Art. 5 Cittadinanza onoraria

1. Il Comune di San Gavino Monreale potrà assegnare la cittadinanza onoraria a personalità internazionali e nazionali, nonché a cittadini nati o residenti nel territorio comunale che abbiano acquisito speciali e particolari benemeritenze universalmente riconosciute.
2. Le proposte in tal senso, presentate dal Sindaco, dalla Giunta, da un quinto dei Consiglieri in carica o da 500 cittadini elettori, saranno esaminate da una speciale Commissione allo scopo nominata dal Consiglio Comunale che ne curerà l'istruttoria.
3. La concessione della cittadinanza onoraria sarà conferita dal Consiglio Comunale a condizione che la proposta consegua almeno il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 6 Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la generalità della popolazione ed il territorio comunale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati attua forme sia di decentramento sia di organizzazione con altri Enti Locali.
3. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe ed i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art. 7 I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 8 Uso della lingua sarda

1. La lingua sarda, così come è usata nel territorio del Comune, seconda la tradizione scritta e orale, è patrimonio della comunità

- sangavinese. Ad essa dev'essere garantita la libertà e la dignità che le compete. Nel Consiglio Comunale possono essere usate liberamente la lingua sarda e la lingua italiana.
2. Le modalità dell'uso della lingua sarda in Consiglio Comunale, verranno fissate con apposito regolamento, fermo restando che la lingua italiana costituisce l'unico riferimento per la redazione del processo verbale e per la formulazione degli atti ufficiali del Consiglio.
 3. Nel territorio del Comune la toponomastica in lingua sarda è equiparata a quella in lingua italiana.
 4. L'Amministrazione promuove, autonomamente o in collaborazione con Organismi legalmente costituiti, corsi di formazione e di studi per l'insegnamento della lingua sarda, della storia, delle tradizioni della Sardegna e del Comune in particolare.

Art. 9: Pari Opportunità

1. Il Sindaco, al fine di rendere effettive le condizioni di parità tra uomo e donna in ogni manifestazione della propria attività, garantisce la presenza di componenti di entrambi i sessi nella Giunta e in tutti gli organismi collegiali del Comune nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL
COMUNE

Capo I Organi

Art. 10 Competenze e responsabilità

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità, è titolare del potere di indirizzo politico ed amministrativo ed esercita il potere di controllo sulla sua attuazione.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Esercita le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le Leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio.

Art. 11 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Il Consiglio Comunale può prevedere l'istituzione del Presidente del Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale si raccorda con gli altri organi comunali: Sindaco e Giunta, tramite il proprio Presidente se eletto, ed i Presidenti delle Commissioni Consiliari. I rapporti sono improntati a criteri di autonomia reciproca, nella piena salvaguardia delle prerogative di ciascun organo.
4. Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale e nell'ambito degli stanziamenti assegnati in Bilancio, dispone di una propria dotazione strumentale e di personale secondo le norme previste dal Regolamento.
5. Il Consiglio Comunale formula, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, gli indirizzi in

base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

6. Nelle nomine plurime effettuate dal Consiglio Comunale sarà garantita la rappresentanza delle minoranze.

Art. 12 Linee programmatiche

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle menzionate linee programmatiche.

Art. 13 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

Art. 14 I Consiglieri Comunali

1. Sono organi del Consiglio Comunale il Presidente, le Commissioni Consiliari e la conferenza dei Capigruppo.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione,

non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni.
5. I Consiglieri si costituiscono in gruppi che potranno essere formati anche da un solo Consigliere e sono rappresentati dal Capogruppo.
6. Il Consiglio Comunale, nell'ambito della sua autonomia determina, su proposta del Presidente, se eletto, le necessità di personale ed i supporti necessari al suo funzionamento. Inoltre potrà disporre l'organizzazione di convegni, conferenze e dibattiti in connessione con le sue funzioni istituzionali.
7. Il Presidente, se eletto, rappresenta il Consiglio nelle sue proiezioni esterne e potrà delegare singoli Consiglieri a partecipare a missioni sia all'estero che sul territorio.
8. Nel Bilancio comunale saranno previsti i capitoli di spesa per le necessità finanziarie del Consiglio. Il responsabile amministrativo del Consiglio adotterà le determinazioni di spesa sulla base delle indicazioni del Presidente e del Consiglio stesso.
9. I rapporti con il Sindaco e la Giunta saranno tenuti dal Presidente del Consiglio se eletto, in mancanza dai Capigruppo. I Presidenti delle Commissioni Consiliari potranno a loro volta chiedere audizioni al Sindaco ed agli Assessori e comunque la fornitura di materiali e notizie connessi alla loro attività.
10. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali, i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle istituzioni e dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutti i provvedimenti collegiali od individuali ed i relativi atti preparatori; i Consiglieri hanno diritto di ottenere altresì tutte le notizie ed informazioni in possesso degli uffici del Comune, delle istituzioni e delle aziende del Comune e degli enti da esso dipendenti, secondo le modalità del Regolamento del Consiglio Comunale. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
11. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa sulle materie di competenza del Consiglio Comunale, nonché di presentare Ordini del Giorno e Mozioni. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni ed interpellanze la cui risposta deve essere data, nel corso di una seduta consiliare, dal Sindaco o da

un Assessore dallo stesso delegato, entro venti giorni dalla presentazione. Scaduto infruttuosamente tale termine senza che sia stato possibile fornire, in sede consiliare le informazioni richieste, il Consigliere interpellante od interrogante ha comunque diritto di ottenere per iscritto, entro i dieci giorni successivi, dal Sindaco o dall'Assessore competente in materia, la risposta alla interpellanza od interrogazione presentata.

12. Il Comune assicura l'assistenza legale nelle sedi competenti ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco, nonché a tutti quei soggetti che agiscono in rappresentanza del Comune e che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. In caso di soccombenza ovvero in caso di dichiarazione di colpevolezza accertata con sentenza definitiva, il Comune potrà esercitare la rivalsa ove ne ricorrano i presupposti.
13. I Consiglieri Comunali che risultino assenti senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 15 Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è eletto con votazione mediante scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio nelle prime due votazioni.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari, coordina l'attività delle commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio, assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3. Nella terza votazione, si effettua il ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.

Art. 16 Il Vicepresidente del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale elegge il Vice Presidente nella stessa seduta in cui nomina il Presidente.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento e vacanza.
3. E' eletto Vice Presidente il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.
4. In caso di parità di voti è eletto Vice Presidente il candidato più anziano di età.
5. Il Vice Presidente non può essere nominato Presidente delle Commissioni Consiliari Permanenti, di quelle Speciali e di quelle di Controllo e Garanzia, pur potendone far parte come membro.
6. Nel caso di assenza, impedimento e vacanza anche del Vice Presidente, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.

Art. 17 L' Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente ed il Vice Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza nel quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza.

Art. 18 Durata del mandato e revoca del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati con mozione di sfiducia a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

Art. 19 Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, Regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

Art. 20 Commissioni Comunali permanenti

1. Il Consiglio Comunale all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno commissioni permanenti per materie collegate con funzioni referenti, consultive, di controllo, redigenti e di proposta secondo le previsioni del Regolamento.
2. Attraverso le Commissioni permanenti, il Consiglio Comunale esercita in modo sistematico ed incisivo le funzioni di controllo dell'attività del Comune. A questo scopo le Commissioni Permanenti possono svolgere indagini conoscitive, disporre audizioni, verificare il rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale indicati nelle materie di sua competenza.
3. Nelle Commissioni è assicurata la presenza di un Consigliere per ciascun Gruppo; gli altri Consiglieri vengono eletti con criterio proporzionale.
4. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni e dell'elezione dei rispettivi presidenti.
5. Le modalità di voto, le competenze, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal Regolamento.

Art. 21 Commissioni speciali

1. Il Consiglio con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce:
 - a. commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b. commissioni d'inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni.
2. La deliberazione istitutiva di una commissione d'inchiesta deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali.

Art. 22 Commissione di Controllo e di Garanzia

1. E' istituita una Commissione consiliare di Controllo e Garanzia la cui presidenza è attribuita ai Gruppi di minoranza consiliare.
2. Il Regolamento del Consiglio Comunale definisce, al pari della altre Commissioni, le norme di composizione, le competenze e le modalità di funzionamento della Commissione.

Capo II Gli Amministratori comunali

Art. 23 Condizione giuridica

1. Il comportamento degli Amministratori (Sindaco, Consiglieri, Assessori, il Presidente del Consiglio Comunale, i componenti delle commissioni consiliari), nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni proprie e quelle dei Dirigenti.
2. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani

urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto delle deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

3. Il mancato rispetto dell'astensione obbligatoria di cui al comma 2 produce le conseguenze previste dalla legge.

Art. 24 Indennità

1. Le indennità di funzione del Sindaco, degli Assessori, del Presidente del Consiglio sono determinate con Decreto del Ministero dell'Interno. Tali indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
2. Il Consiglio Comunale delibera l'incremento o la diminuzione dei gettoni di presenza o delle indennità di funzione sostitutiva, nonché della indennità del Presidente del Consiglio. Nel caso di incremento si osservano i limiti fissati dal Decreto del Ministero dell' Interno. In maniera analoga procede la Giunta per le indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori

Art. 25 Il Sindaco

1. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
2. Il Sindaco:
 - è Ufficiale di Governo ed esercita i relativi poteri di ordinanza;
 - rappresenta il Comune e l'Ente anche in ogni fase del giudizio;
 - può richiedere la convocazione del Consiglio Comunale;
 - è responsabile dell'amministrazione del Comune;
 - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici ed alla esecuzione degli atti;
 - nomina e revoca gli Assessori;

- nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni e società che non siano di competenza del Consiglio Comunale;
 - nomina il Segretario Generale del Comune;
 - nomina il Direttore Generale del Comune;
 - nomina e revoca i dirigenti delle strutture organizzative ed attribuisce e definisce gli altri incarichi dirigenziali;
 - convoca e presiede la Giunta Comunale della quale promuove e dirige l'attività;
 - può delegare ai singoli Assessori atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;
 - indice i referendum cittadini;
 - delega per la partecipazione di rappresentanti del Comune ad assemblee di società di capitale;
 - nomina i membri delle commissioni comunali ad eccezione della Commissione Elettorale e di quelle Commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio;
 - stipula gli accordi di programma;
 - dispone, sentito il Direttore Generale, i trasferimenti interni dei dirigenti;
 - impartisce al Segretario Generale, al Direttore Generale ed ai dirigenti le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali;
 - firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale e che non siano riservati alla competenza dei dirigenti;
 - impartisce le direttive per l'esercizio di funzioni di polizia municipale e vigila sull'espletamento del servizio medesimo;
 - provvede ad informare tempestivamente la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
 - esercita le altre competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale:
- a. armonizza gli orari degli esercizi commerciali, degli uffici e servizi pubblici alle esigenze degli utenti;
 - b. insieme agli altri enti erogatori di servizi pubblici non comunali elabora il piano regolatore cittadino degli orari;
 - c. in casi di emergenza connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, modifica gli orari di cui ai punti a) e b).
4. Nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza del Comune, porta il simbolo recante lo stemma del comune.

Art. 26 Rapporti fra il Sindaco ed il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco, di concerto con il Presidente del Consiglio, su proposta del Segretario Generale, individuano, con atto congiunto, gli uffici o parti di essi destinati al supporto dell'attività del Presidente del Consiglio.
2. I poteri di sovrintendenza su detti uffici sono trasferiti dal Sindaco al Presidente.
3. Il Presidente del Consiglio ricerca l'intesa del Sindaco sulla data di convocazione del Consiglio.

Art. 27 Rapporti fra il Sindaco ed il Consiglio Comunale

1. Il Regolamento consiliare precisa le modalità di presentazione delle interrogazioni ed interpellanze indicando quelle che devono essere presentate al Consiglio.

Art. 28 Giunta: nomina e composizione

1. Il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Giunta, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco; il decreto è tempestivamente inviato al Prefetto. Le deleghe conferite, così come le modifiche e le revoche, sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.
2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero di Assessori non superiore a sei, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Vice Sindaco.
3. Gli Assessori possono essere nominati anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
4. Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Art. 29 Competenze e funzionamento della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune.
2. La Giunta attua gli indirizzi generali del Consiglio nelle materie non riservate dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, in particolare, ha il potere di conciliare e transigere.
3. La Giunta Comunale approva il verbale della commissione giudicatrice relativo ai procedimenti di concorso di idee e concorso di progettazione preordinati alla realizzazione di opere pubbliche od all'appalto di servizi.
4. La Giunta determina annualmente gli obiettivi di gestione e svolge attività di impulso per gli Apicali-Responsabili di Settore.
5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
6. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della Giunta stessa.

Art. 30 Assessori

1. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco nelle funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti nelle materie e per le competenze conferite dal Sindaco nell'atto di nomina. In tale ambito gli Assessori:
 - a) esercitano il potere di indirizzo attraverso l'emanazione di direttive e criteri agli Apicali-Responsabili di Settore;
 - b) svolgono funzioni istruttorie e propositive nei confronti della Giunta.
2. Il Sindaco, con atto motivato, con il riferimento anche solo al venir meno del rapporto fiduciario, può revocare uno o più Assessori.
3. Le dimissioni dei singoli Assessori sono presentate al Sindaco ed acquisite al protocollo dell'ente. Esse sono efficaci dal momento in cui il Sindaco ne prende atto con proprio provvedimento, che può essere anche contestuale a quello di nomina del sostituto.
4. La sostituzione di Assessori comunque cessati dall'ufficio è effettuata dal Sindaco, che ne da'

tempestiva comunicazione al Consiglio ed al Prefetto.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 31 Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina tra i componenti della Giunta un Vice Sindaco, che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza o di suo impedimento temporaneo o nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art.59 del Decreto legislativo 267/2000.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età fra i componenti la Giunta.

**Art. 32 Dimissioni - Impedimento permanente -
Rimozione - Decadenza – Sospensione o Decesso del
Sindaco.**

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. All'accertamento delle cause di impedimento permanente provvedono congiuntamente il Segretario comunale e il Vice Sindaco, che ne danno comunicazione al Consiglio.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

TITOLO III

LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Capo I Istituti di partecipazione

Art. 33 Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove momenti di partecipazione popolare all'amministrazione locale. Nei confronti delle associazioni che si formano per la tutela degli interessi generali o particolari dei cittadini, il Comune predispone forme di consultazione per giungere alla stesura di specifici accordi sanciti in un patto tra le parti. Le associazioni che si pongono finalità di sviluppo e gestione di interessi della comunità, senza finalità di lucro, possono essere associate alla gestione di determinati servizi, tramite un patto tra le parti che stabilisca i ruoli e le partecipazioni reciproche.
2. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini singoli o associati all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle loro associazioni, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 34 Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e culturali.
2. L'Amministrazione Comunale e gli organi di decentramento, ove costituiti, ne facilitano l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della

Costituzione Repubblicana, e che ne facciano richiesta, le sedi istituzionali ed ogni altra struttura e spazio idoneo di loro competenza. Le condizioni e le modalità d'uso sono stabilite con apposito regolamento.

3. L'Amministrazione Comunale e i comitati di quartiere, se costituiti, convocano assemblee di cittadini:
 - a) per la formazione di commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni;
 - d) per recepire proposte;
4. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, ovvero dai comitati di quartiere se costituiti.
5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito Regolamento.

Art. 35 Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale possono, di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini singoli o associati, deliberare la consultazione dei cittadini.
2. Le modalità di convocazione delle assemblee ed il loro svolgimento sono stabilite dal Regolamento.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
4. I risultati delle consultazioni sono discussi in Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla loro acquisizione al fine di adottare atti di indirizzo.

Art. 36 Istanze, petizioni, proposte

1. I residenti nel territorio comunale possono rivolgere istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione comunale.
2. I firmatari devono essere identificabili tramite l'apposizione a fianco della firma di generalità complete ed indirizzo leggibili.
3. Il primo firmatario rappresenta tutti gli altri ed è responsabile dell'identità dei sottoscrittori e deve essere, pertanto, maggiorenne non interdetto o inabilitato.

Art. 37 Istanze

1. Sono presentate per iscritto al Sindaco da cittadini, singoli ed associati.
2. La risposta all'istanza, salvo i casi in cui essa sia completamente infondata, carente nell'individuazione del quesito o illeggibile, è fornita dal Sindaco e/o Assessore di riferimento per problemi di natura politico-amministrativa o dal Responsabile del settore competente per problemi gestionali e di ordinaria amministrazione entro 30 giorni, salvo diverso termine stabilito per ogni singolo procedimento amministrativo dal regolamento in materia di accesso agli atti e di procedimento amministrativo.
3. Nell'ipotesi di mancata risposta all'istanza, il cittadino può presentare denuncia scritta al Consiglio Comunale.

Art. 38 Petizioni

1. Le petizioni sono dirette a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione su questioni di interesse generale.
2. Le petizioni, sottoscritte di norma dal 3% dei residenti nel Comune, quantificazione da calcolarsi con riferimento ai residenti al 31/12 dell'anno precedente, sono presentate al Sindaco che ne dispone l'inoltro alla Giunta o al Consiglio Comunale, a seconda della competenza per materia, al fine di verificarne l'ammissibilità e la possibilità di accoglimento.
3. Entro il termine massimo di giorni 90, l'organo competente emana un provvedimento espresso, di cui è garantita la comunicazione al primo firmatario.

Art. 39 Proposte

1. Le proposte sono dirette a richiedere l'adozione di determinati atti amministrativi ai competenti organi comunali.
2. Sono presentate al Sindaco per iscritto, in forma esclusivamente collettiva, e sono sottoscritte di norma dal 5% di residenti nel Comune, quantificazione da calcolarsi con riferimento ai residenti al 31.12 dell'anno precedente.

3. Tali sottoscrizioni devono essere raccolte nell'ambito dei tre mesi precedenti la presentazione.
4. Il Sindaco trasmette, entro i successivi 30 giorni dal deposito, la proposta all'organo competente, corredata dai prescritti pareri, nonché dell'attestazione di copertura finanziaria, ove necessaria.
5. L'organo competente, sentiti i proponenti, da convocarsi a mezzo di comunicazione scritta, anche informatica, indirizzata al primo firmatario della proposta stessa, entro i successivi 30 giorni, può giungere ad accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale oggetto della proposta.
6. Il provvedimento finale è adottato nel termine di 120 giorni dalla presentazione della proposta ed è comunicato al primo firmatario della stessa.
7. Sono esclusi dall'esercizio del diritto di proposta le seguenti materie:
 - a) Tributi e Bilancio;
 - b) Espropriazione per pubblica utilità
 - c) Deliberazioni o questioni direttamente concernenti persone, minoranze etniche, religiose o politiche.

Art. 40 Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Sono ammessi referendum consultivi, propositivi, di indirizzo ed abrogativi. I referendum sono indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 20% di elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori formato da un'unica domanda formulata in maniera chiara e concisa, in modo da consentire una effettiva scelta da parte dell'elettore; verificata la regolarità della stessa, il Consiglio Comunale adotta il provvedimento che fissa la data del referendum.
3. L'ammissibilità dei requisiti da sottoporre a referendum è stabilita da un Organo di garanzia composto da un collegio di tre esperti nominato dal Consiglio Comunale. Il giudizio degli esperti è espresso prima della raccolta delle firme.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo ed abrogativo le seguenti materie:
 - a. revisione dello Statuto del Comune e del Regolamento del Consiglio Comunale;
 - b. disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
 - c. piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d. tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - e. designazione e nomine di rappresentanti.
5. I referendum si svolgeranno con l'osservanza delle modalità stabilite da apposito Regolamento. Nel corso di un anno solare si potrà svolgere una sola consultazione elettorale in materia ancorché riferita ad una pluralità di quesiti referendari.
6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
7. Il referendum è valido quando vi abbia partecipato la maggioranza più 1 degli aventi diritto.
8. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, procede ad un dibattito sull'esito dei risultati ai fini di adottare eventuali atti di indirizzo. Nel caso di referendum abrogativo, l'atto sottoposto al referendum, nel caso di risultato favorevole alla proposta, cessa di avere vigore con la proclamazione dei risultati del referendum stesso.
9. I referendum possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.

Art. 41 Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 42 Consiglio Comunale dei Ragazzi.

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può

promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 43 Consulte cittadine

1. Il Comune può istituire Consulte Cittadine. Le Consulte sono organismi consultivi chiamati ad esprimere pareri non vincolanti e/o proposte in materia ambientale, sociale, scolastica e commerciale.
2. Con apposito regolamento sono disciplinate le funzioni, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento delle consulte.

Capo II Pubblicità degli atti amministrativi

Art. 44 Pubblicità degli atti

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Sul territorio comunale saranno previsti spazi idonei alla pubblicizzazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro si ritenga opportuno sottoporre a tale forma di pubblicità.
3. Le delibere comunali e tutti gli atti per cui la legge dispone tale forma di pubblicità, sono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio nella Sede comunale.

Art. 45 Regolamenti

1. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
2. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale, e ai cittadini, nelle forme previste dal presente Statuto.
3. I Regolamenti, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni ed entrano in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.
4. I Regolamenti dichiarati, in sede di approvazione, urgenti, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione.

Art. 46 Deliberazione degli organi collegiali.

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.
2. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale: nell'ipotesi in cui si trovi in stato d'incompatibilità con l'oggetto del deliberato, deve essere sostituito, in via temporanea, dal componente del Consiglio o della Giunta più giovane d'età, nominato dal Sindaco.
3. Il Segretario comunale, attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio e l'esecutività delle deliberazioni degli Organi collegiali.
4. Il Segretario comunale, altresì, autentica le copie conformi dei verbali delle deliberazioni.

Art. 47 Interpretazione e applicazione di norme

1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed al Segretario comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione di direttive per la corretta applicazione di norme legislative e regolamentari, fatta salva l'interpretazione autentica che rimane riservata all'Organo emanante.
2. Nell'ambito delle proprie funzioni compete al Segretario emanare circolari per l'applicazione di disposizioni di legge statutarie e regolamentari.

Art. 48 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Il Comune assicura il diritto all'informazione completa ed imparziale della propria attività, come premessa ad un'effettiva partecipazione popolare.
2. Il Comune favorisce l'accesso dei cittadini e delle associazioni alle strutture dell'Ente, favorisce altresì la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
3. Al fine di garantire il diritto dei cittadini ad un'informazione completa ed imparziale circa l'attività del Comune, può essere costituito un Ufficio Stampa.
4. Il Regolamento disciplina l'attività dell'Ufficio Stampa ed i criteri per l'eventuale pubblicazione di periodici sull'attività del Comune e del Consiglio Comunale.
5. Apposito Regolamento per l'accesso dei cittadini alle informazioni verrà adottato anche dalle aziende speciali e dalle società di capitale e da tutti gli altri organismi i cui consigli siano nominati dal Consiglio Comunale.
6. In quelli i cui organi d'amministrazione sono a parziale nomina, il Comune chiederà che sia garantita l'adozione di un regolamento per l'accesso dei cittadini alle informazioni.
7. Il Comune cura la corretta organizzazione e conservazione degli atti e dei documenti.
8. Tutti i cittadini hanno il diritto di avere la massima informazione sull'organizzazione e distribuzione degli uffici, sull'attività dell'Amministrazione, sui lavori del Consiglio e di tutti gli organi del Comune, nonché sugli atti dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
9. A tal fine il Comune istituisce un Ufficio Relazioni con il Pubblico, dotato di apposito personale, nonché della strumentazione necessaria a fornire le informazioni utili agli utenti in merito all'ubicazione degli uffici, agli orari, ai servizi erogati, alle modalità di erogazione ecc. Presso tale ufficio è altresì possibile ottenere tutta la modulistica necessaria per ogni tipo di richiesta o procedura.
10. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli od associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il

rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

Il Regolamento inoltre:

- a. individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b. detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
- c. assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
- d. assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

Art. 49 La partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale, secondo le forme previste dalle disposizioni dello Stato e della Regione e dell'apposito Regolamento Comunale.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità della procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto ad:
 - a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
 - b) essere informati sulle ispezioni e sugli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.
3. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.

Capo III Difensore Civico

Art. 50 Nomina e funzioni

1. L'Amministrazione può istituire l'Ufficio del Difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune.
2. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei voti di due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, si dà luogo ad una terza votazione per la quale è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Difensore civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione a Consigliere comunale, di laurea, o con comprovata e riconosciuta esperienza nel settore giuridico-amministrativo.
4. Per essere eletti Difensore civico è necessario aver compiuto il quarantesimo anno d'età.
5. E' ineleggibile a Difensore civico chi è stato candidato nelle elezioni comunali, provinciali, regionali e politiche immediatamente precedenti.
6. L'ufficio del Difensore civico è incompatibile con la carica di Sindaco, di Consigliere comunale, di Assessore e di revisore dei conti, e con lo status di dipendente o segretario del comune. Allo stesso si applicano le cause di incompatibilità previste dalla legge per le cariche di Sindaco, Consigliere comunale e Assessore.
7. Il Difensore civico rimane in carica per la durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore, e, comunque entro il limite massimo di 120 giorni.
8. Il Difensore civico può essere rieletto per una sola volta.
9. Al Difensore civico spetta un compenso annuo non superiore all'indennità prevista per gli Assessori.
10. Il Difensore civico decade per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità di cui al comma 3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
11. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con delibera motivata del Consiglio assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

12. Il Difensore civico invia entro il mese di Febbraio alla Giunta e al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, che può contenere suggerimenti e proposte per l'Amministrazione, ed ha il diritto di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della sua attività.
13. Il Consiglio comunale può assicurare, in un quadro di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo mediante convenzione con altri Comuni. Nel caso in cui l'esercizio delle funzioni venga assicurato, in un quadro di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, in forma associata con altri Comuni spetta all'Ente delegato regolamentare la nomina, i compiti e le modalità di funzionamento dell'Ufficio.
14. Il Difensore civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale.
15. Per l'adempimento dei propri compiti, il Difensore civico ha libero accesso agli uffici comunali, a quelli delle aziende speciali e delle istituzioni dell'ente; ha diritto di effettuare accertamenti diretti ed a visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni notizia ed informazione relativa alla questione trattata. Può convocare funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti.
16. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio.
17. Le modalità di funzionamento dell'ufficio del Difensore civico formeranno oggetto di apposito Regolamento.

Art. 51 Limiti alla funzione di Difensore civico

1. Il Difensore civico non potrà intervenire:
 - a) Su atti di contenuto politico;
 - b) Su atti o procedimento in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, contabile, civile e tributaria, nonché su fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziale penale;
 - c) Su situazioni relative a soggetti legati da rapporti d'impiego con l'Amministrazione comunale al fine della tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 52 Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di semplicità, di trasparenza, di funzionalità ed economicità delle procedure nonché di efficienza, produttività ed efficacia.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi, quando sia stata presentata istanza per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori o concessori, devono:
 - a. accertare l'insussistenza di cause ostative al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o iscrizioni.
 - b. provvedervi, entro il termine prescritto dall'apposito Regolamento Comunale;
 - c. verificare il possesso dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento.
3. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono disciplinate con apposito regolamento. Nei singoli provvedimenti, relativi agli interventi predetti, deve risultare la effettiva osservanza dei criteri predeterminati e darsi atto anche della capacità contributiva dei beneficiari.
4. Per il conseguimento della massima trasparenza dell'azione amministrativa deve darsi la più ampia pubblicità al rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni. Particolare pubblicità verrà data, mediante affissione all'Albo Pretorio ed in luoghi pubblici, ad elenchi mensili delle concessioni o licenze edilizie, rilasciate o negate.
5. Nell'esame delle domande tendenti ad ottenere un provvedimento, l'organo comunale competente deve seguire criteri obiettivi, rispettando i tempi previsti per l'emanazione del provvedimento stesso e rendendo pubblici sia quelli positivi che quelli negativi, corredati dalle relative motivazioni.
6. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, potrà attuare forme di organizzazione nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Capo I Competenze dei Comuni

Art. 53 Servizi comunali

Il Comune adotta il piano annuale dei servizi.

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione di servizi pubblici nel caso in cui lo svolgimento di quel servizio in regime di concorrenza non garantisca la regolarità, la continuità, l'accessibilità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.
2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentino nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 54 Gestione servizi pubblici

1. Il Comune istituisce e gestisce servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità locale.
2. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a. in economia, previa motivata relazione, quando le caratteristiche del servizio lo richiedano;
 - b. in concessione a terzi;
 - c. a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - d. a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata, qualora non sia possibile la concessione a terzi, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - e. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma ed in ogni altra forma consentita;
 - f. a mezzo di società "in house" (a totale partecipazione comunale)

Art. 55 Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro

caratteristiche non rendano opportuna altra forma di gestione.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune, fatte salve le disposizioni di legge.

Art. 56 La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso apposite procedure di gara in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.
4. Inoltre per garantire la più ampia trasparenza le società concessionarie di servizi che stipulano con il Comune contratti o convenzioni o che sottoscrivono quote di capitale per società che gestiscono servizi pubblici del Comune, sono tenute alla trasparenza dell'assetto proprietario.
5. Nell'atto di concessione devono essere previsti i poteri di controllo e di direttiva da parte del Comune, oltre alla facoltà di recesso e di riscatto per il Comune stesso.

Art. 57 Aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore che restano in carica per la durata del Consiglio Comunale ed esercitano le funzioni fino al rinnovo del Consiglio.
4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità ed è nominato a seguito di pubblico concorso.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Regolamento fissa i requisiti di partecipazione al concorso per la nomina del Direttore e la temporaneità dell'impiego.
7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali che si riferiscono ad effettive agevolazioni praticate nei confronti dell'utenza.
8. Sono atti fondamentali dell'azienda speciale il piano programmatico, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggiore consistenza economica, di certificazione del bilancio. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale possono richiedere la trasmissione di qualunque atto dell'azienda ai fini della vigilanza e del controllo.
10. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto, il Consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti rendendoli conformi alla legge ed alle presenti norme.

Art. 58 Le Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi di sicurezza sociale, culturali e sportivi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito dal Regolamento.
3. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
4. Il Regolamento dell'istituzione fissa i requisiti e le modalità per la nomina del Direttore e del personale. Si applicano le norme per il personale degli enti locali.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali ; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali che si riferiscono ad effettive agevolazioni praticate nei confronti dell'utenza.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il Regolamento di gestione nel quale sono definiti gli organi e le loro funzioni, gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, i criteri di redazione ed approvazione del bilancio nonché le modalità di indirizzo e di vigilanza.

Art. 59 Le società di capitale

1. Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza, consistenza ed

organizzazione imprenditoriale, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società di capitale pubblico locale anche minoritario, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati; ovvero singolarmente con la costituzione di una società "in house" (a totale partecipazione comunale).

2. Il Consiglio Comunale può deliberare la partecipazione a società, già costituita, a capitale pubblico minoritario ai sensi e con le modalità delle vigenti disposizioni.
3. Il Consiglio Comunale approva la costituzione della società e le previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
4. Nella costituzione di società in cui è prevista la prevalenza di capitale pubblico locale, questa è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza di azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia ed alla Regione. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
5. Il Comune favorisce la sottoscrizione da parte dei cittadini di quote azionarie a tali società che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale. Detta sottoscrizione sarà disciplinata da apposito regolamento.

Art. 60 Le Fondazioni

1. Per la gestione di scopi di pubblica utilità, il Comune può costituire una fondazione quale ente *non profit* o *ente senza scopo di lucro* caratterizzato dalla destinazione di un patrimonio per una finalità non lucrativa.
2. La fondazione si costituisce con l'approvazione di un atto costitutivo e di uno statuto ad esso allegato.
3. Lo statuto della fondazione disciplina gli scopi, le attività, la sede, il patrimonio, gli organi, la durata, i rapporti fra gli organi ed ogni altro elemento della fondazione, nonché sulla destinazione del patrimonio.
4. Il comune di San Gavino Monreale può altresì costituire o aderire a fondazioni di partecipazione fra diversi enti pubblici e fra questi e i privati per il perseguimento di interessi pubblici non aventi finalità di lucro in senso soggettivo.

Art. 61 Trasparenza degli enti

1. I Regolamenti delle istituzioni e delle aziende speciali devono prevedere norme che garantiscono la pubblicità degli atti fondamentali, ivi compresi i contratti di appalto e di fornitura, gli incarichi, le assunzioni di personale.
2. Analoghe disposizioni dovranno essere previste negli atti di concessione a terzi.
3. Gli Statuti dei consorzi e delle società di capitale cui partecipa il Comune devono prevedere norme che garantiscono la trasparenza dei servizi pubblici in conformità con quanto previsto dai precedenti commi.

Art. 62 Designazione e nomina dei rappresentanti del Comune presso enti

1. La designazione e la nomina dei rappresentanti del Comune presso aziende speciali, istituzioni, società ed altri enti avvengono sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, tra persone che abbiano una qualificata e comprovata preparazione ed esperienza per studi compiuti, per funzioni svolte presso enti ed aziende pubbliche e/o private, per uffici pubblici ricoperti.
2. Per le designazioni e le nomine si applicano le cause di esclusione previste per la carica di Consigliere Comunale.
3. I rappresentanti del Comune possono essere revocati dall'organo che li ha nominati o designati nei casi di contrasto con gli indirizzi del Consiglio Comunale, di incompatibilità o conflitto con gli interessi rappresentati ovvero per giusta causa.
4. I rappresentanti del Comune presentano annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta.
5. Gli incarichi di cui al comma 1 non sono cumulabili.

Capo II Forme associative e di cooperazione, accordi di programma

Art. 63 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 64 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
4. Il Sindaco od un suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

Art. 65 Unioni di Comuni

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di una o più unioni di comuni o aderire a quelle già costituite allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di propria competenza o stabilite da apposite leggi nazionali o regionali.
2. La costituzione o partecipazione riguarda, di norma, le unioni di comuni fra i comuni contermini.
3. A questo fine il Consiglio Comunale approva, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione e le modalità di costituzione e individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

Art. 66 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità,

il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
3. Il Sindaco prima di sottoscrivere gli accordi di programma è tenuto a convocare il Consiglio Comunale per l'approvazione, salvo i casi di comprovata urgenza per i quali, nella prima seduta utile, il Consiglio Comunale provvederà a ratificare.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
5. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. La disciplina degli accordi di programma si applica a tutti gli accordi di programma previsti dalle leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL
PERSONALE

Art. 67 Principi generali

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento della Giunta Comunale, sulla base di criteri formulati dal Consiglio, l'assetto organizzativo in termini di struttura, di qualifiche professionali e di posizioni di lavoro delle stesse nonché il rapporto di lavoro dei propri dipendenti nel rispetto dei seguenti principi:
 - distinzione fra compiti di programmazione e controllo esercitati dagli organi politici e quelli di gestione e direzione di risorse umane ed attività che competono ai dirigenti incaricati;
 - affermazione del principio di responsabilità individuata a livello di tutte le qualifiche professionali per il risultato dell'attività lavorativa;
 - perseguimento nell'attività degli uffici e servizi degli obiettivi di efficacia, efficienza, trasparenza;
 - armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza;
 - flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane;
 - garanzia dell'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
2. Per la elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti uffici speciali e temporanei.
3. Tra gli uffici del Comune sono attuate forme di coordinamento sia in relazione ai compiti, sia per il conseguimento degli obiettivi complessi.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
5. Dovranno essere comunque osservati i limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti spettanti al Comune.

Art. 68 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Nell'organizzazione e nella gestione del personale sarà tenuto conto della contrattazione collettiva.

2. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici ed in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra servizi, tra questi ed il Direttore e gli organi comunali.

Art. 69 Il personale

1. Il Comune, valorizza l'assolvimento del dovere, premia la produttività e l'efficacia, persegue l'adeguata professionalità e la piena responsabilità del personale nella tutela della dignità del lavoro.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione e l'aggiornamento.

Art. 70 Responsabili di settore

1. Al responsabile di settore titolare di posizione organizzativa spetta la gestione finanziaria, tecnica, organizzativa ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo assumendone le relative responsabilità.
2. Spetta altresì ai responsabili di settore la presidenza delle commissioni di gare, di concorso, la stipula dei contratti, il rilascio di concessioni ed autorizzazioni nonché l'adozione di ordinanze, diffide e di quant'altro necessario ai fini di una corretta gestione.
3. Il Regolamento di organizzazione disciplina i poteri, le attribuzioni e le competenze dei dirigenti, nonché le modalità di esercizio.
4. L'attività amministrativa di competenza dei responsabili si esplica mediante atti pubblici denominati "Determinazioni" nei modi previsti dal Regolamento.
5. Essi sono responsabili in via esclusiva della attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Le attribuzioni dei responsabili di settore possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.
6. La direzione di struttura comporta il pieno esercizio delle responsabilità dirigenziali definite all'articolo precedente.

7. Il Regolamento disciplina l'assegnazione degli incarichi di direzione, accogliendo il principio della temporaneità e revocabilità degli stessi.
8. Il conferimento degli incarichi di responsabile di settore comporta un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione od interruzione dell'incarico.

Art. 71 Rapporti Assessori-Responsabili di Settore

1. L'Assessore nell'ambito dei documenti di programma predisposti ed approvati dai competenti organi, quali i Bilanci pluriennali ed annuali, il PEG e gli atti di indirizzo, emanerà apposite direttive ai Responsabili di settore di cui ha ricevuto la delega da parte del Sindaco, indicando le scelte di natura discrezionale che devono essere assunte dai Responsabili nell'ambito di attuazione del PEG. Nel rispetto pieno dei poteri gestionali dei Responsabili, l'Assessore indicherà le priorità da seguire ed i comportamenti da tenere per dare piena esecuzione degli atti di programma. Le direttive dell'Assessore saranno comunicate altresì alla Direzione Generale e per conoscenza al Sindaco.
2. Il Responsabile di settore che ritenga le direttive dell'Assessore lesive delle sue competenze, segnalerà la cosa alla Direzione Generale e per conoscenza al Sindaco.
3. Il Sindaco, nel caso in cui ritenga la direttiva in tutto od in parte non conforme nei contenuti alle linee di programma e/o lesiva delle funzioni autonome dei Responsabili, sottoporrà la questione alla Giunta Comunale per un esame e la stessa Giunta disporrà l'indirizzo definitivo.

Art. 72 Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne

1. La direzione delle massime strutture organizzative può essere affidata con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, a personale esterno in possesso dei requisiti richiesti per la copertura del posto previsto in pianta organica.
2. Per il raggiungimento di determinati obiettivi che richiedano particolari professionalità possono

essere assunte collaborazioni esterne regolate da convenzioni a termine.

Art. 73 Strumenti di controllo interno

1. Il Comune si dota, nell'ambito della propria autonomia, di strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dagli Apicali-dirigenti.
2. Tale incarico può essere conferito ad una struttura esterna all'organizzazione burocratica del Comune anche in convenzione con altri enti.

Art. 74 Il Segretario Generale e il Vicesegretario

1. Il Segretario Generale:
 - assiste agli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa;
 - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Settore e ne coordina l'attività nel rispetto delle specifiche competenze, promuovendo, se del caso, indagini e verifiche volte ad accertare l'efficienza della loro gestione in relazione agli obiettivi dell'Ente;
 - su richiesta del Sindaco sospende o revoca atti riservati alla competenza dei responsabili con avocazione a sé o con rimessione ad altri responsabili con specifiche istruzioni;
 - risolve i conflitti di competenza tra i responsabili provvedendo all'attribuzione delle competenze medesime;
 - presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali e ne firma i contratti di assunzione.
2. Il Comune può avere un Vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 75 Il Direttore Generale

1. Previa deliberazione della Giunta Comunale, con atto del Sindaco, al segretario generale possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che prevede altresì i compiti e le funzioni del Direttore.
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
3. Il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Art. 76 Responsabilità degli Amministratori e dei dipendenti comunali

1. Le responsabilità dei dipendenti comunali come quelle degli Amministratori sono disciplinate dalle leggi in vigore.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 77 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge ed ai Regolamenti.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 78 Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a. imposte proprie;
 - b. addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c. tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d. trasferimenti erariali;
 - e. trasferimenti regionali;
 - f. altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g. risorse per investimenti;
 - h. altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per la erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 79 Amministrazione dei beni comunali

1. La tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune è affidata ad un apposito ufficio dell'Ente. L'inventario viene rivisto, di regola, ogni dieci anni.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dalla alienazione di beni, di lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio ovvero per altri scopi stabiliti dalla legge.
4. La Giunta Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.

Art. 80 Contabilità comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

Art. 81 Attività contrattuale

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture dei beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del Responsabile del settore dello specifico procedimento.

La determinazione deve indicare:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire,
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti

in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

3. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le scritture private.
4. Il Comune si dota di strumenti organizzativi interni specifici aventi lo scopo di vigilare sullo svolgimento delle procedure contrattuali e sull'esecuzione dei contratti.

Art. 82 Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri scelti in conformità al disposto dell'art.234 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n 267. A tal fine si procede ad ampia informazione pubblica per facilitare la possibilità di presentazione delle candidature dei professionisti interessati.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.
3. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed i verbali delle loro riunioni sono pubblici.
5. Nella relazione di cui al terzo comma il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Art. 83 Controllo economico della gestione

1. Il Regolamento di contabilità dovrà prevedere modalità e procedure per il controllo di gestione

teso a verificare le attività comunali al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei risultati previsti dagli atti di programmazione.

2. A tal fine il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono includere rispettivamente i preventivi ed i risultati economici riferiti ai singoli centri di costo.

TITOLO VII
RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 84 Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dagli Enti competenti.
2. Il Comune, nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure dettati dalla Legge regionale.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 85 Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale.
2. L'approvazione del nuovo statuto comporta l'abrogazione di quello precedente, dal momento della sua entrata in vigore.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

Art. 86 Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma primo.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto sempre che non contrastino con il medesimo.

Art. 87 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.